



CAMERA DI COMMERCIO
MONTE ROSA LAGHI
ALTO PIEMONTE



Oggetto: CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO E AZIENDA SPECIALE FEDORA PER IL QUINQUENNIO 2026/2030.

Relatore: Il Presidente

A far data dal 1° dicembre 2021, Fedora, già Azienda speciale della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, ha incorporato (a seguito della conclusione del procedimento di fusione per incorporazione semplificata ex art. 2505 c.c. approvato dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 129 del 25.11.2021) ASFIM ed E.V.A.E.T., rispettivamente Aziende speciali delle Camere di Biella-Vercelli e Novara, rimanendo quindi l'unica Azienda speciale della nuova Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

A norma dell'art. 2 del proprio Statuto, approvato dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 102 del 23.09.2021, Fedora persegue la finalità di attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le attività promozionali di cui all'art. 2 della Legge 29.12.1993, n. 580, nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente camerale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

- promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale;
- internazionalizzazione;
- qualificazione e promozione dei prodotti, delle filiere e dei distretti produttivi;
- orientamento al lavoro e alle professioni;
- formazione;
- creazione e sviluppo d'impresa;
- credito, finanza e crisi d'impresa;
- studi e ricerche economiche;

e con la previsione di poter svolgere ogni altra attività di ausilio alla Camera di Commercio nel perseguimento dei propri fini istituzionali, fermo restando che le attività in regime di libera concorrenza devono essere invece quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale.

Con la deliberazione n. 147 del 28.12.2021 la Giunta camerale ha approvato una convenzione quadro disciplinante i rapporti di servizio tra Camera e Azienda, in applicazione del disposto dell'art. 2, c. 5, della Legge 29.12.1993, n. 580, ai sensi del quale "(...) *Le aziende speciali delle Camere di Commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria. Le Camere di Commercio possono attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie*". Tale convenzione era riferita all'intervallo temporale 2022-2025, residuo periodo di durata del mandato consiliare, ed è pertanto in scadenza alla fine del corrente anno.

Si sottopone pertanto all'esame della Giunta un nuovo schema di Convenzione, relativo al prossimo quinquennio 2026/2030, che è semplificato rispetto al precedente in quanto non demanda la definizione dei servizi per i quali viene richiesto il supporto di Fedora a piani annuali, ma, sulla
PROMOZIONE



base dell'esperienza maturata in questi anni, che vede una sostanziale costanza nel tempo delle attività affidate all'Azienda, li prevede per l'intero periodo, fatte salve possibilità di modifica.

Resta inteso che Fedora, nei limiti statutariamente consentiti e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, potrà programmare in autonomia la realizzazione di iniziative ulteriori rispetto a quanto disciplinato dalla Convenzione in argomento.

LA GIUNTA

Udita la relazione che precede;

Vista la Legge 29.12.1993, n. 580, recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";

Visto il D.P.R. 02.11.2005, n. 254, recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio", in particolare gli articoli da 65 a 73;

Visti lo Statuto camerale vigente, in particolare l'art. 32, e lo Statuto vigente dell'Azienda speciale Fedora, in particolare l'art. 2;

Considerato che la collaborazione con l'Azienda speciale Fedora, che dispone di professionalità qualificate e in grado di assicurare un efficiente ed efficace supporto alla gestione delle attività camerali, consente all'Ente camerale di contenere i costi di erogazione dei servizi all'utenza, mantenendone la qualità su livelli elevati;

Ravvisata pertanto l'opportunità di avvalersi, per il prossimo quinquennio 2026-2030, del supporto dell'Azienda speciale Fedora per lo svolgimento delle attività definite nella Convenzione allegata alla presente deliberazione;

Esaminato e condiviso lo schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione;

All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

di approvare lo schema di Convenzione tra Camera di Commercio e Azienda speciale Fedora per il quinquennio 2026-2030, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianpiero Masera)

IL PRESIDENTE
(Dr. Fabio Ravanelli)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii)

CONVENZIONE QUADRO PER IL QUINQUENNIO 2026-2030

TRA

la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, di seguito denominata Camera di Commercio, con sede in Vercelli, Piazza Risorgimento, 12, in persona del Presidente, Dr. Fabio Ravanelli,

E

Fedora, Azienda Speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, di seguito denominata Fedora, con sede in Vercelli, Piazza Risorgimento, 12, in persona del Presidente, Massimo Sartoretti,

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 2, c. 5, della Legge 29.12.1993, n. 580, le aziende speciali delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria alle quali gli enti camerali possono attribuire il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie;
- Fedora è l'unica azienda speciale della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte e, come indicato all'art. 2 del proprio Statuto, approvato dalla Giunta camerale con la deliberazione n. 102 del 23.09.2021, persegue la finalità di attuare, sui mercati nazionali ed internazionali, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, le attività promozionali di cui all'art. 2 della Legge n. 580/1993, nella circoscrizione territoriale di competenza della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
 - a) promozione turistica e valorizzazione del patrimonio culturale;
 - b) internazionalizzazione;
 - c) qualificazione e promozione dei prodotti, delle filiere e dei distretti produttivi;
 - d) orientamento al lavoro e alle professioni;
 - e) formazione;
 - f) creazione e sviluppo d'impresa;
 - g) credito, finanza e crisi d'impresa
 - h) studi e ricerche economiche;e può inoltre svolgere ogni altra attività di ausilio alla Camera di Commercio nel perseguimento dei propri fini istituzionali, limitando le attività in regime di libera concorrenza a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. La Camera di Commercio, in funzione delle specifiche professionalità presenti in Fedora, si avvale della stessa per la realizzazione, in stretto coordinamento con i Servizi camerali di riferimento, delle seguenti attività:
 - supporto all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, da attuarsi, in particolare, attraverso la realizzazione delle attività previste dai progetti

“Internazionalizzazione delle imprese” (finanziato sulla maggiorazione venti per cento diritto annuale di cui all’art. 18, c. 10 della Legge n. 580/1993, in fase di approvazione) e “Internazionalizzazione – Progetto SEI” (programma finanziato dal fondo di perequazione 2025/26, in fase di candidatura), nonché di analoghi progetti che verranno approvati nel corso del quinquennio;

- supporto per rilevazioni e indagini legate al Progetto Excelsior in collaborazione con Unioncamere e ANPAL per il monitoraggio sulle prospettive dell’occupazione nelle imprese e relativa richiesta dei profili professionali;
- estrapolazione, elaborazione e commento di dati ai fini statistici;
- gestione adempimenti Borsa Merci di Vercelli e Sala contrattazione merci di Novara.

2. Il finanziamento delle attività di cui sopra sarà compreso nel contributo ordinario assegnato annualmente dalla Camera di Commercio all’Azienda, la cui quantificazione verrà effettuata in sede di predisposizione del Preventivo economico dell’Ente camerale in modo da assicurare la copertura dei costi previsti per la realizzazione dei predetti servizi.
3. La rendicontazione delle attività svolte sarà ordinariamente inserita nella relazione al bilancio d’esercizio dell’Azienda. Per specifici progetti, tuttavia, la Camera di Commercio potrà richiedere una rendicontazione ad hoc, con modalità che potranno variare in base alle eventuali necessità di rendicontazione dei relativi oneri su specifiche progettualità.
4. La Camera di Commercio potrà inoltre affidare a Fedora specifici incarichi, al di fuori del contributo ordinario; in tali casi l’Azienda emetterà fattura del corrispettivo.
5. Con riferimento alla gestione della Borsa Merci di Vercelli e della Sala contrattazione merci di Novara, Fedora riconoscerà un corrispettivo annuale di € 10.000,00 + IVA alla Camera di Commercio, in relazione all’acquisizione della disponibilità d’utilizzo della prima sala nella mattinata del martedì e della seconda in quella del lunedì per lo svolgimento delle contrattazioni.
6. La presente Convenzione ha durata quinquennale, con decorrenza dal 1° gennaio 2026 sino al 31 dicembre 2030. Ciascuna parte ha diritto di recedere con preavviso scritto di 60 giorni da inviarsi a mezzo PEC.
7. È vietata la cessione della Convenzione o di crediti derivanti dalla stessa sotto qualsiasi forma.
8. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere pattuite per iscritto.

Per la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte
Il Presidente
(Dr. Fabio Ravanelli)

Per Fedora
Il Presidente
(Massimo Sartoretti)